

Prot. 52/2022/circ.10

Roma, 06/04/2022

Ai sigg.
ASSOCIATI
Loro sedi

AUTOTRASPORTO MERCI rimborso accise su gasolio 1° trimestre 2022

Si comunica agli associati, eventualmente interessati, che fino al prossimo 2 maggio 2022 si può presentare la dichiarazione per usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente, per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati nel periodo che va **dal 1° aprile al 2 maggio 2022**, come riportato dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane.

Sul sito dell'Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it – Dogane - In un click - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2022) è disponibile il software per la compilazione e la stampa della domanda da trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. al competente Ufficio delle Dogane.

Disponibilità del software ed Ufficio competente alla ricezione

Sul sito Internet di questa Agenzia, all'indirizzo: www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2022) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2022.

Uffici competenti

1. per le imprese nazionali: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
2. per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
3. per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza.

Importo rimborsabile

Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale, esso ammonta 214,18 € per mille litri di prodotto.

Per questo trimestre corre obbligo evidenziare che, a seguito della rimodulazione delle accise sui carburanti, introdotta dal decreto legge 21 marzo 2022 n.21, a partire dal 22 marzo u.s. ha ridotto l'aliquota per il gasolio ad euro 367,4 per mille litri, è stata disposta la non applicazione del meno favorevole beneficio del gasolio commerciale, nel medesimo periodo.

Pertanto i litri di gasolio consumati che possono accedere al rimborso parziale dell'accisa, connesso al beneficio del gasolio commerciale ricomprendono esclusivamente quelli riforniti dal 1° gennaio al 21 marzo 2022, anche se impiegati dai mezzi di trasporto nel residuo periodo del trimestre.

Aventi diritto, modalità e modalità operative

Il beneficio spetta per l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

- a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- c) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

E' consentito usufruire del rimborso, anche mediante compensazione o restituzione in denaro: tali opzioni eventualmente vanno indicate nella dichiarazione.

Per il godimento dell'agevolazione con il modello F24 va utilizzato il codice tributo 6740.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'UE, qualora ne ricorrano le condizioni, viene richiesta la indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti l'attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio per autotrazione mediante le relative fatture, con la indicazione anche della targa del veicolo.

Fattispecie escluse dall'agevolazione

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Nella dichiarazione trimestrale di rimborso pertanto, l'esercente attesta puntualmente l'insussistenza delle condizioni descritte che impediscono il riconoscimento del credito d'imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Si riporta la disciplina comunitaria di settore per l'individuazione delle categorie escluse euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4 richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).

Invio telematico delle dichiarazioni

Si rammenta che gli utenti interessati, possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale -E.D.I.

A tal riguardo, si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del Servizio suddetto:

- gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
- le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo www.adm.g.ov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

- utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2021 - Software gasolio autotrazione 4° trimestre 2021";

oppure

- fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2021 - Software gasolio autotrazione 4° trimestre 2021", per predisporre autonomamente i file da inviare.

Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell'anno 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2024.

Riferimenti: circolare Agenzia Dogane 142124/RU del 31/03/2022

E' gradito l'incontro per orgere distinti saluti.

Il direttore
(Antonio Fabiani)
